



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DETERMINAZIONE PERSONALE/TRIBUTI

Numero 67 Del 14-10-2020

Reg. generale 143

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE IUC IN TUTTE LE SUE COMPONENTI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IN CONCESSIONE DEGLI AVVISI EMESSI.PERIODI ANNI IMPOSTA 2016-2017 E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI ANNO 2020 _TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.887557 AI SENSI ART.36 D.LGS 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- l'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n° 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n° 248, ha previsto disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione con la soppressione del sistema di affidamento in concessione attribuendo le funzioni all'Agenzia delle Entrate che le esercita tramite la società Riscossione Spa e/o anche tramite le società da quest'ultima partecipate;
- ai sensi del comma 24 del medesimo art. 3 le aziende concessionarie, fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;
- la SO.G.E.T. S.p.a. con atto del notaio Mastroberardino in Pescara, in data 25/9/2006, ai sensi del comma 24 del medesimo articolo, ha provveduto allo scorporo del ramo d'azienda delle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché quelle di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, con trasferimento di tali attività alla società beneficiaria SO.G.E.T. Società Gestione Entrate e Tributi S.p.A.;
- gli artt.52 e seguenti del D.Lgs 15/12/1997 n.446 dispongono, per gli Enti Locali, un'esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali;

RICHIAMATO:

- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005 n.203, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 2/12/2005 n.248 che dispone: "A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";
- l'art. 3, comma 24, del citato D.L. 203/2005, modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225, il quale dispone che: "Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di

concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:

a) fino al 30 giugno 2017 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

- l'art. 1, comma 686 della legge n. 190 del 2014 che prevede espressamente che fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità l'Agente della riscossione resta legittimato ad effettuare la riscossione delle somme non pagate;
- il Decreto Legge 193/2016 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" che prevede, tra le altre cose, la possibilità per gli enti locali a far data dal 1° luglio 2017, di avvalersi del nuovo soggetto pubblico che subentrerà ad Equitalia, senza necessità di espletare alcuna procedura ad evidenza pubblica;

ATTESO che, in conseguenza dei mutamenti normativi, l'Ente non ha ancora scelto tra le diverse modalità di gestione e riscossione delle proprie entrate previste dalla normativa vigente in materia;

STABILITO comunque, l'interesse dell'Ente affinché l'attività di gestione e riscossione delle proprie entrate continui ad essere svolta da terzi, in quanto la struttura organizzativa del Comune al momento, non consente di porre in essere, con personale proprio, gli adempimenti inerenti la gestione e la riscossione;

RAVVISATA pertanto la necessità di assicurare continuità all'attività di gestione e riscossione, rientrante a tutti gli effetti nella nozione di servizio pubblico, dei tributi elencati in oggetto;

VALUTATO, inoltre, il preminente interesse dell'Ente affinché il servizio svolto dall'attuale Concessionario non subisca interruzioni, al fine di evitare gravi danni derivanti dal mancato introito di entrate tributarie di spettanza del Comune;

RICHIAMATA la trattativa MEPA N.887557 di affidamento alla ditta SOGET SpA di :
i servizi di postalizzazione, rendicontazione, della TARI 2019 (già inviata) e 2020 (da elaborare) oltre all'attività di accertamento e riscossione coattiva, IMU TARI/TASI 2014/2015 (già inviati) e 2016/2017 (da elaborare) valida al 31/12/2020;

Dato atto altresì che a seguito di sospensione delle attività accertative per il Sisma 2016 (ai sensi dell'art. 48 dl 189/2016 e smi) nello specifico:

- dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
- nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni");

e della successiva sospensione in essere al 15/10/2020 salvo proroghe, per l'emergenza Covid-19 , non sarà possibile procedere alle attività oggetto di disciplinare entro il 31/12/2020;

APPURATO che l'istituto della cosiddetta "proroga tecnica" consiste nell'ampliamento dei termini di durata di un contratto, che resta regolato dalla propria fonte originaria, quando è necessario assicurare continuità al servizio pubblico nelle more della ricerca di un nuovo contraente;

PRESO ATTO che la giurisprudenza ha sancito la legittimità della "proroga tecnica", affermando che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad utilizzare tale strumento quando è

necessario assicurare continuità al servizio pubblico, nelle more della ricerca del nuovo contraente, a patto che il rischio d'interruzione del servizio non trovi fondamento in comportamenti imputabili all'amministrazione procedente ed a patto che l'opzione di proroga, esercitabile per un tempo limitato, sia originariamente prevista negli atti di gara (vedasi: T.A.R. Veneto, n. 3637/2008; Consiglio di Stato, n. 2882/2009, n. 2459/2012 e n. 3580/2013);

APPURATO

- che nella concreta fattispecie sussistono integralmente i presupposti per procedere alla proroga tecnica, in quanto, come sopra evidenziato,
 - 1) è necessario assicurare continuità al servizio pubblico di riscossione dei tributi, in attesa della definizione procedura di affidamento;
 - 2) a seguito della sospensione imposta dalla normativa per i comuni del cratere sismico, e dell'emergenza Covid-19, il servizio di accertamento già affidato non è stato espletato;
- che non sussiste la necessità di richiedere un codice CIG per la proroga tecnica del contratto in oggetto, come altresì ricordato dall'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) nella "FAQ A42" del 23 novembre 2011: *"Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario"*;

VISTI, altresì:

- o il D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.);
- o il D.Lgs. n. 50/2016;
- o il Regolamento comunale delle entrate ;

RITENUTA propria la competenza ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), dello Statuto comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di disporre, per le ragioni indicate in premessa, la proroga tecnica alla So.G.E.T. Spa per un periodo di mesi 12 (dodici), dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021, dell'affidamento effettuato con trattativa MEPA n. 887557 relativa alla gestione in concessione del servizio di postalizzazione del ruolo ordinario, riscossione delle entrate dell'Ente e delle attività strumentali incluse l'attività di accertamento, per i tributi IMU TARI E TASI relativo agli anni 2016/2017 in favore della SO.G.E.T. S.p.a per i servizi già affidati;
5. di disporre che la suddetta proroga dovrà avvenire alle medesime condizioni contrattuali attualmente applicate, che si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
6. di confermare che la SO.G.E.T. S.p.a. dovrà completare le attività di supporto all'accertamento delle entrate inclusa la riscossione coattiva, anche successivamente alla scadenza della concessione e fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità;
7. di adottare gli atti conseguenti alla presente determinazione;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla SO.G.E.T. S.p.A. per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Di Medoro Giacomino

La presente Determinazione:

Anche ai fini della pubblicità degli atti sulla trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.

Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale che avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'Art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al comma 5 dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente viene trasmessa all'ufficio di segreteria per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle determinazioni, nonché per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del Servizio è il Sig. Di Medoro Giacomino al quale possono essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861 – 554727)

Torricella Sicura, lì 14-10-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Di Medoro Giacomino

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO

ACCERTATO

La disponibilità effettiva esistente nello stanziamento di spesa;

Lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata;

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa ai sensi del c.5° dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n.267.

Torricella Sicura, lì

Il Resp. Del Servizio Econ/Finanziario
F.to (Di Medoro Giacomino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 22-10-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18/08/2000, n.267);

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, lì 07-11-2020

Il Resp. dell'Area Amministrativa
F.to Di Medoro Giacomino